



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

*Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

### DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da \_\_\_\_\_ in data 3.6.2022 e l'integrazione depositata in data 17.6.2022; ritenuta la propria competenza territoriale avendo il debitore residenza in '

considerato che il ricorrente deduce di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

preso atto che l'esposizione debitoria trae origine dalla crisi di liquidità della ditta individuale di traslochi e montaggio arredi del ricorrente, che a partire dal 2005 ha accumulato diversi insoluti a causa del mancato incasso degli assegni da parte delle aziende committenti, a cui \_\_\_\_\_ ha cercato di porre rimedio attraverso la stipula di finanziamenti personali, ai quali non è riuscito a far fronte anche a causa dell'incapacità di ottenere, a seguito della chiusura della ditta individuale, un'occupazione lavorativa stabile sino al 2018;

osservato che a fronte di un indebitamento di circa € 193.249,21, secondo la relazione dell'O.C.C. il ricorrente propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio rappresentato da alcuni beni mobili non registrati costituenti gli arredi dell'abitazione dove risiede il debitore e il suo nucleo familiare (limitatamente ai

beni non impignorabili per legge) e che il professionista si riserva vengano inventariati a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione; un'autovettura nonché una quota dal reddito derivante dall'attività di lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso per la parte eccedente a quanto occorre per il mantenimento dello stesso e del proprio nucleo familiare;

osservato che il ricorrente è altresì proprietario di un'autovettura di un conto corrente aperto presso banca con saldo pari a € 38,19 e di un conto corrente aperto presso con saldo pari a € -69,07, che secondo la relazione particolareggiata appare congruo escludere dalla procedura di liquidazione: il debitore ha denunciato la perdita del possesso dell'autovettura mentre i conti correnti presentano saldi sostanzialmente a zero;

tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett. a) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 L.n.3/2012, dott. il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, chiarisce che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale,

rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte creditori chirografari e totalmente quelli prededucibili,

valutato che le spese del nucleo familiare, composto dal debitore, la moglie – che lavora - e due figli minori, così rappresentate possono ritenersi congrue e compatibili:

A.	MENSILE
Vitto	€ 550,00
Carburante veicoli	€ 200,00
Abbonamenti trasporti	
Luce / Gas / Telefono (mensile)	€ 220,00
Affitto	€ 450,00
Condominio	€ 10,00
Sigarette	
Scuola e Sport (mensa, ripetizioni)	€ 20,00
Garage autoveicoli	
Rata Mutuo (inizio _____ scadenza _____)	
Rate altri finanziamenti	
Veicoli	€ 50,00
Tempo libero	
Altro (Vestiaro e palestra per problemi di salute e animali)	€ 100,00
<b>TOT. Mensile (A)</b>	<b>€ 1.600,00</b>
B.	ANNUALE
Indicare la spesa delle seguenti voci	
Assicurazioni varie (auto, moto, casa, personali)	€ 300,00
Bolli veicoli	€ 200,00
Spazzatura	€ 300,00
Vacanze	—
Scuole / Università (rette, libri, vacanze studio)	€ 1.000,00
Mediche (farmaceutiche, dentali, oculistiche)	€ 1.500,00
<b>TOT. Annuale (B)</b>	<b>€ 3.300,00</b>
<b>TOT. MENSILE (B)*</b>	<b>€ 275,00</b>
<b>TOT. MENSILE (A+B*)</b>	<b>€ 1.875,00</b>

considerato che il reddito complessivo della famiglia è di circa € 2.200,00 netti mensili;

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio – con il beneficio esdebitatorio finale – postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere - facendo economia domestica – le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti e in tale ottica il ricorrente si valuta equo che il ricorrente metta a disposizione dei creditori l'importo mensile di € 400,00;

preso atto che il professionista nominato ha dichiarato di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni, come richiesto altresì dal ricorrente,

rilevato che è lo stesso art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione di

, mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore; stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro; nomina liquidatore

-----,  
dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;

dispone che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Esclude dalla liquidazione i beni mobili di cui all'art.514 n.2 c.p.c..

Esclude dalla liquidazione altresì i conti correnti aperti con

in considerazione del saldo

sostanzialmente pari a zero, nonché l'autovettura della quale il debitore ha denunciato la perdita del possesso nel 2021.



Stabilisce ai sensi dell'art.14 quinquies primo comma lett.f) L.n.3/2012 che gli emolumenti mensili percepiti da \_\_\_\_\_ siano trattenuti dal medesimo per il mantenimento della famiglia, con esclusione dell'importo di € 325,00 che dovrà essere versato alla procedura.

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Bergamo, 9 luglio 2022

Il Giudice

